



## COMUNE DI PESCATO

Provincia di Lecco

### **CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PRESSO IL PARCO "LA PUNTA" PER L' INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO-BAR AMOVIBILE DESTINATO ALL'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.**

#### **Art. 1 – Finalità e oggetto della concessione**

- 1) Il presente capitolato regola la concessione per anni 6 (sei), di un'area comunale, come individuata nella planimetria (all.A) presso il Parco "La Punta", per l'installazione di un chiosco-bar amovibile e per la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno del parco.
- 2) L'attività di gestione del chiosco-bar dovrà essere esercitata per massimo 120 (centoventi) giorni continuativi all'anno, garantendo la stagione estiva.

#### **Art. 2 – Decorrenza e durata della concessione**

- 1) Tutti gli effetti attivi e passivi della concessione decorreranno dalla data di stipula del relativo contratto.
- 2) La concessione avrà durata di anni 6 (sei), decorrente dalla data di stipula del contratto.
- 3) La concessione potrà essere rinnovata al massimo per una volta sola e per un periodo di 3 (tre) anni, su espressa comunicazione dell'Amministrazione Comunale, previa valutazione economica.
- 4) Non configurandosi la concessione di area pubblica come affitto dei beni immobili, al termine della concessione e della relativa gestione del chiosco-bar, la ditta concessionaria non potrà rivendicare in alcun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi di sorta per la perdita dell'avviamento commerciale.

#### **Art. 3 – Obblighi del concessionario**

Il Concessionario ha l'obbligo di:

- 1) Non avere pendenze di nessun genere, anche di natura economica, fiscale e tributaria, con l'Amministrazione Comunale;
- 2) Provvedere a proprie ed esclusive spese alla realizzazione/acquisto ed all'installazione:
  - a) di un chiosco-bar in legno avente dimensioni non inferiori a mq 14 e non superiori a mq 25 e le caratteristiche tecniche di cui al progetto presentato in sede di gara;
  - b) di un bagno amovibile;
  - c) degli arredi ;
  - d) di una pedana amovibile in legno avente altezza non superiore a 60 cm.
- 3) Provvedere all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- 4) Provvedere a sua cura e spese alla realizzazione degli allacci ai servizi necessari con intestazione delle relative utenze e degli scarichi delle acque;
- 5) Provvedere al pagamento dei consumi relativi alle utenze quali gas, acqua, energia elettrica ecc. nonché al pagamento della tassa /tariffa di igiene ambientale;
- 6) Richiedere i permessi e le autorizzazioni necessari all'installazione e gestione del chiosco-bar, fermo restando che sono assolutamente vietate opere in muratura;



## COMUNE DI PESCATE

Provincia di Lecco

- 7) Garantire la custodia, gestione e pulizia dell'area affidata in concessione, meglio definita nella cartografia allegata e del realizzando chiosco bar, come specificato anche all' art.5;
- 8) Esercitare l'attività secondo quanto stabilito dalla normativa regionale e dalle disposizioni comunali vigenti in materia;
- 9) Smontare ogni anno, concluso il periodo di 120 giorni, i manufatti collocati e procedere alla loro installazione nell'anno successivo, fermo restando il limite temporaneo di 120 (centoventi) giorni.
- 10) Rimuovere definitivamente tutte le strutture amovibili entro 60 giorni dalla scadenza della concessione

### Art. 4 – Destinazione dell'area e del chiosco-bar

L'area concessa ed il chiosco-bar insistente sulla stessa dovrà essere destinato esclusivamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e ad attività di intrattenimento con organizzazione di eventi concordati con l'Amministrazione Comunale. L'autorizzazione per l'attività di somministrazione non sarà trasferibile in locali e spazi diversi da quelli dati in concessione.

### Art. 5 – Manutenzione dell'area e del chiosco-bar

- 1) Il soggetto aggiudicatario avrà l'obbligo di provvedere alla pulizia e alla manutenzione dell'area concessa, comprensiva di taglio dell'erba del parco nella parte a sud della pista ciclopedonale, e del chiosco-bar garantendo il buono stato di conservazione, eseguendo, a propria cura e spese per tutta la durata della concessione, le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie, ed in particolare tenere in efficienza gli impianti elettrici, di illuminazione ed idraulici presenti.
- 2) Il concessionario è tenuto, altresì, a garantire a proprie spese l'illuminazione dell'attiguo parchetto Alberto e Massimo.

### Art. 6 – Tempi di realizzazione del chiosco-bar

Il soggetto aggiudicatario dovrà, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dell'area, realizzare il chiosco bar ed attivare l'esercizio nel periodo compreso tra il 01 maggio e il 31 ottobre e per un periodo massimo di 120 giorni continuativi garantendo, comunque, la gestione nella stagione estiva.

### Art. 7 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la risoluzione consensuale della presente l'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere la concessione, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora:
  - 1.1. il concessionario muti la destinazione dell' area e del chiosco bar;
  - 1.2. il concessionario trasferisca la concessione a terzi, a qualsiasi titolo e in tutto o in parte, senza l' autorizzazione del Comune;
  - 1.3. il concessionario non provveda al pagamento del canone nei termini fissati al successivo art.8;
  - 1.4. il concessionario, senza giustificato motivo previamente comunicato all' Amministrazione, sospenda l' attività nell' arco dei 120 giorni in cui è tenuto ad espletarla;
  - 1.5. il Concessionario non adempia agli obblighi di cui agli artt. 3 e 5 della presente convenzione.



## COMUNE DI PESCATE

Provincia di Lecco

- 2) Nei casi suddetti la facoltà di risoluzione è esercitata dall' Amministrazione con un preavviso scritto di 30 giorni senza che il concessionario abbia nulla a pretendere e fatto salvo il diritto dell'Amministrazione concedente al risarcimento del danno.
- 3) Entro 60 giorni dalla decorrenza della risoluzione il concessionario dovrà provvedere a rimuovere definitivamente tutte le strutture amovibili di sua proprietà dall' area oggetto di concessione.

### Art. 8 – Canone di concessione

- 1) Il canone annuo dovuto al Comune per la concessione dell'area sarà determinato sulla base della migliore offerta sul prezzo a base d'asta di € 4.000,00 presentata dal soggetto che risulterà aggiudicatario della concessione e dovrà essere versato in un'unica soluzione entro il 31 luglio di ogni anno;
- 2) Detto canone sarà aggiornato annualmente, a decorrere dal secondo anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT e tenendo come mese di riferimento quello di stipula del contratto.

### Art. 9 – Recesso anticipato

Il concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dandone preavviso scritto all' Amministrazione, mediante raccomandata AR o pec, entro il 31 dicembre di ogni anno e con effetto dall' anno successivo.

### Art. 10 – Responsabilità del concessionario

- 1) Il concessionario è direttamente responsabile verso il concedente e/o verso i terzi dei danni causati per sua colpa e/o del personale alle proprie dipendenze nell'esercizio dell'attività, nonché dei danni causati per sua colpa da incendi, perdite d'acqua, fughe di gas, ecc, e da ogni altro abuso e trascuratezza nell'uso della cosa concessa;
- 2) Il concessionario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia e dalla negligenza propria e del personale alle proprie dipendenze, nonché della malafede o della frode nell'impiego di materiali e attrezzature tecniche;
- 3) Il concessionario prima della stipula del contratto di concessione, dovrà stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni verso terzi nello svolgimento dell'attività per un massimale pari a euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

### Art. 11 – Svolgimento attività e ulteriori prescrizioni

- 1) L'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel chiosco-bar dovrà essere esercitata almeno per 120 giorni, compresi nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre di ogni anno a pena di risoluzione della concessione come disposto dal precedente art. 7, comma 1.3;
- 2) Il concessionario sarà responsabile del rispetto delle normative in materia igienico-sanitaria e fiscale;
- 3) Gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio saranno regolati secondo le vigenti norme in materia.



## **COMUNE DI PESCATE**

Provincia di Lecco

### **Art. 12 – Ispezione del chiosco-bar**

Il Comune potrà in qualunque momento procedere all'ispezione del chiosco-bar e dell'area data in concessione, senza preavviso al concessionario.

### **Art. 13 – Cauzione**

- 1) Al momento della stipula del contratto il concessionario dovrà prestare, nelle forme consentite dalla legge, la cauzione definitiva nella misura di 2 (due) canoni annui di concessione;
- 2) La cauzione, costituita nelle forme di legge, è a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento danni, nonché delle spese che eventualmente l'Amministrazione dovesse sostenere durante la concessione per fatto imputabile al concessionario, a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi;
- 3) La cauzione verrà in ogni caso incamerata qualora il concessionario dovesse, senza valido e giustificato motivo, chiedere l'interruzione del rapporto contrattuale durante la durata della concessione o comunque di fatto interrompere l'erogazione del servizio senza preavviso o giustificato motivo comunicato all'Amministrazione.
- 4) Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente;
- 5) Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione nel caso in cui l'Amministrazione abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro due mesi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione.

### **Art. 14 – Foro competente**

Per tutte le controversie relative alla concessione è competente il TAR – sezione di Milano, ai sensi dell'art. 133 del d.lgs 104/2010 e s.m.i.


### **Art. 15 – Spese contrattuali e di registrazione**

Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali e di registrazione.



AREA IN CONCESSIONE

198.186



PISTA CICLABILE

PARCO LA PUNTA

PLANIMETRIA GENERALE  
AREA IN CONCESSIONE SU CUI  
POSIZIONARE IL CHIOSCO,  
L'AREA TAVOLI, IL PALCO EVENTI  
ED IL BAGNO AMOVIBILE